

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE TRA..

Il/la
Nata/o a
Indirizzo
CF:
(Committente)

e

Il/la Lorenzo Luceno
Nata/o a Ceva (CN) 23/10/2000
Indirizzo via giuseppe cesare abba 25
CF: LCNLNZ00R23C589O
(Consulente)

Art.1. Oggetto.

Il Committente conferisce incarico a Lorenzo Luceno che accetta di fornire, tramite i suoi dipendenti la propria consulenza professionale in ordine ad un percorso di Bodybuilding

Art. 2. Durata.

Il presente contratto ha efficacia dal lunedì successivo alla data della prima consulenza (o più tardi se le parti hanno così concordato).

Il presente incarico potrà essere rinnovato (ovvero si rinnoverà tacitamente, salvo che non pervenga disdetta prima della scadenza).

Art. 3. Recesso

Il Consulente può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Per giusta causa si possono intendere le seguenti circostanze (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

Il Committente non segue i piani e programmi fornitogli dal Consulente

Il Committente assume comportamenti che ledono al buon nome e alla reputazione del Consulente

Il Committente divulga i programmi e le comunicazioni private con il Consulente (in questo caso è prevista una sanzione pecuniaria pari a 2 annuali di servizio)

Art. 5. Obblighi del Consulente

Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il Consulente farà una videoconsulenza iniziale.

Il Consulente si impegna a mandare i programmi con cadenza fissa in risposta ai report inviati dal Committente.

Art. 6. Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico. Si impegna altresì ad attenersi ai piani e i programmi fornitogli dal Consulente. Il Committente si impegna altresì ad inviare i report con la cadenza fissata dal Consulente ed eventualmente in maniera più frequente ove richiestogli.

Il Committente si impegna a saldare il compenso pattuito in maniera regolare e non oltre 15 giorni dal rinnovo del servizio.

Art. 7. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza. Per la tutela della privacy si fa riferimento alle regole di tutela della Privacy dell'ordinamento Italiano.

Il Committente acconsente all'uso della propria immagine a fini divulgativi. Può richiedere la censura del volto, qualsiasi pubblicazione verrà fatta solo previa comunicazione.

Il Committente si impegna a non divulgare materiale o comunicazioni private. Tutte le comunicazioni con il Consulente si intendono in tal senso protette da privacy. La violazione di questa clausola comporta una sanzione penale pari a 2 (due) annualità di servizio.

Il committente autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

Art. 8. Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia il foro competente è quello di Roma/Milano/Perugia/Firenze...

Committente